Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 2 agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 458.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 111, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è modificato nel senso che la scuola muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.

L'art. 120, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che il quarto e il quinto comma sono soppressi.

L'art. 123, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il quarto e il quinto comma sono soppressi.

L'art. 139, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, è modificato nel senso che la scuola muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Dopo l'art. 173, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria.

Scuola di specializzazione in foniatria

Art. 174. — La scuola di specializzazione in foniatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara. Essa è diretta dal titolare di una delle cattedre afferenti all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara, con designazione da parte del consiglio di facoltà. La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Ferrara.

Art. 175. — La durata del corso è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo di iscritti è di dodici (quattro per anno). La durata del corso non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 176. — L'ammissione al corso è per titoli ed esami; titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 177. — Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma. Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di foniatria previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola.

Art. 178. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fonetica ed elementi di linguistica;
clinica otorinolaringoiatrica;
elementi di fisica acustica;
audiologia.

2° *Anno*:

foniatria I;
semeiotica foniatrica;
elementi di psicologia generale;
psicologia del linguaggio;
fonetica sperimentale;
tecnica di riabilitazione fonetica I.

3° *Anno*:

foniatria II;
tecnica di riabilitazione fonetica II;
informatica del linguaggio;
disturbi del linguaggio in rapporto alle sindromi neurologiche;
neuropsichiatria infantile;
psicometria in rapporto alla foniatria;
fono-chirurgia.

Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei desreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1977
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **459**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: « Diritto delle Comunità europee ».

L'art. 122, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

La misura delle tasse, soprattasse e contributi vari per la scuola è la seguente:

tassa annuale d'iscrizione .	L. 20.000
soprattassa annuale per esami di profitto	» 7.000
soprattassa per esami di diploma .	» 3.000
contributo di riscaldamento	» 3.000
tassa di diploma . .	» 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1977
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **460**.

Fusione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia con il Consorzio parmense di cooperative di produzione e lavoro.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sono approvate le deliberazioni 22 e 26 aprile 1975, concernenti la fusione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia, in Reggio Emilia, con il Consorzio parmense di cooperative di produzione e lavoro, in Parma, mediante incorporazione di quest'ultimo nel primo, la variazione della denominazione del consorzio in « Consorzio cooperative produzione e lavoro di Reggio Emilia - Parma e Piacenza », nonchè il nuovo statuto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1977, n. **461**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in Cutro.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di S. Severina, Crotone e Cariati 29 maggio 1975, integrato con altro decreto del 20 giugno successivo, e con dichiarazione 21 giugno 1976, relativo all'erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in Cutro (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **462**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata Maria Mazzarello delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Milano.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata Maria Mazzarello delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Milano, appartenente all'omonimo istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **463**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maurizio, in Maglione.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maurizio, in Maglione (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **464**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, in Costa Volpino.

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, in Ceratello di Costa Volpino (Bergamo) viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **465**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate, in Giuncugnano, e dei SS. Ippolito e Cassiano e S. Michele arcangelo, in Sillano.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° maggio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Antonio abate, in frazione Ponteccio del comune di Giuncugnano (Lucca), dei SS. Ippolito e Cassiano in Dalli Sopra e di S. Michele Arcangelo in Dalli Sotto, ambedue frazioni del comune di Sillano (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. 466.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Tommaso apostolo e dei SS. Pellegrino e Felicita, in Camporgiano.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 15 maggio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Tommaso apostolo, in frazione Casciana del comune di Camporgiano (Lucca), e dei SS. Pellegrino e Felicita, in frazione Cascianella dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977
Registro n. 17 Interno, foglio n. 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1977.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961 Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonché alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Considerato che è deceduto in Sommacampagna (Verona) il 13 dicembre 1976 l'ingegnere Lorenzo Ravetta esperto in costruzioni ospedaliere;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

L'arch. Romualdo Cambruzzi viene nominato componente del Consiglio superiore di sanità nella qualità di esperto in costruzioni ospedaliere.

L'arch. Romualdo Cambruzzi viene assegnato alla sezione III.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1977

LEONE

DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1977
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 27

(8269)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente l'istituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente, approvato con decreto interministeriale 2 novembre 1959, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'istituto per un quadriennio a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1976, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo;

Vista la nota dell'Istituto per il credito sportivo in data 26 gennaio 1977;

Vista la delibera in data 13 gennaio 1977, con la quale il consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ha designato in sua rappresentanza l'avv. Mario Laganà;

Decreta:

L'avv. Mario Laganà è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo in rappresentanza del Banco di Napoli, sino alla scadenza del quadriennio di carica in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8217)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Puerto Plata (Repubblica dominicana) e contemporanea elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Santiago de los Caballeros (Repubblica dominicana) a vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi allo ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1957, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1957, con il quale veniva istituito in Puerto Plata (Repubblica dominicana) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1955, con il quale veniva istituita in Santiago de los Cabal-

leros (Repubblica dominicana) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Puerto Plata (Repubblica dominicana) è soppresso.

Art. 2.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Santiago de los Caballeros (Repubblica dominicana) è soppressa.

Art. 3.

E' istituito in Santiago de los Caballeros (Repubblica dominicana) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo e con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Santiago, Santiago Rodriguez, Dajabòn, Valverde, Espaillat, Moca, La Vega, Salcedo, Puerto Plata, Montecristi, Samanà.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 437 *Esteri, foglio n.* 326

(8164)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in San Martin (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1952, con il quale veniva istituita in San Martin (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Mendoza;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in San Martin (Argentina) è soppressa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 437 *Esteri, foglio n.* 327

(8165)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Padule di Bolgheri » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide, tra le quali il « Padule di Bolgheri » in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto che, la zona umida « Padule di Bolgheri », costituisce un esempio assai rappresentativo di una categoria di zone umide caratteristica della propria regione biogeografica, anche perchè ubicata in una zona idonea e bene attrezzata per la ricerca scientifica e per l'educazione, mentre offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4, comma *h*), che definisce la competenza degli organi statali in materia di protezione della natura con salvezza degli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

Decreta:

La zona umida denominata « Padule di Bolgheri », situata in località Renaione, in comune di Castagneto Carducci (provincia di Livorno, regione Toscana) è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i seguenti confini, riportati anche nella planimetria allegata al presente decreto: « mare Tirreno, Fossa Camilla (argine esterno), ferrovia Roma-Pisa (margine interno della scarpata), strada il Palone, mare Tirreno ».

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Undici-Geri S.p.a., in Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Undici-Geri S.p.a., con sede in Cagliari, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Undici-Geri S.p.a., con sede in Cagliari, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8018)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 11 agosto 1972, n. 466, recante modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto precitato e norme transitorie;

Visti in particolare gli articoli 1, 3, 5 e 6 della legge medesima;

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 1972, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), l'Unione italiana del lavoro (Uil), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (Cida), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (Cgii);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Cgai);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Cgict);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (Asac);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonché della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che, infine, la scelta delle organizzazioni sindacali è fondata anche in ragione della loro importanza qualitativa, oltreché numerica;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Sicilia, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl);

Unione italiana del lavoro (Uil);

Confederazione italiana dei dirigenti di azienda (Cida);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (Cgii);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Cgai);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Cgict);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (Asac);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia è così composto:

Cassarà Giuseppe (Cgil), Ferraro Antonino (Cisl) e Nanì Giorgio (Uil), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Licari Michele (Cgil), Strano Rosario (Cisl) e Di Maria Filippo (Cisl), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Tripodo Vincenzo (Cisl) e Palumbo dott. Enrico (Cida), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Ballatore Giovanni (Uil), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Viola avv. Giuseppe (Cgii), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Varvaro dott. Francesco (Cgai), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Spallino dott. Vincenzo (Cgict), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Messina dott. Luciano (Asac-Ania), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Livrea dott. Costante, dirigente superiore e Beccaria dott. Antonio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Graziano dott. Giuseppe, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Barberi dott. Umberto, in rappresentanza dell'amministrazione regionale siciliana;

Leonardi dott. Antonino, dirigente generale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto commerciale e di diritto tributario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto commerciale;
2) diritto tributario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8410)

Vacanza di una cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia, è vacante una cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8411)

Vacanza delle cattedre di botanica e di anatomia comparata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) botanica;
2) anatomia comparata,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8412)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 luglio 1977, il comune di Poggiofiorito (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4247/M)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 luglio 1977, il comune di Treglio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4248/M)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 luglio 1977, il comune di Sepino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4249/M)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.138.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4252/M)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Dicomano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 33.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4255/M)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4256/M)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Caivano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 56.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4257/M)

Autorizzazione al comune di Collegno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Collegno (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 239.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4258/M)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Guagnano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4259/M)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Bitetto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4260/M)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Calvello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.000 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4261/M)

Autorizzazione al comune di Cassano Magnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Cassano Magnago (Varese), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4250/M)

Autorizzazione al comune di Cigole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 luglio 1977, il comune di Cigole (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4251/M)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 luglio 1977, il comune di Mogliano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.060.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976

(4262/M)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 luglio 1977, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64 010.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4264/M)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 luglio 1977, il comune di Turrivalignani (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4266/M)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 luglio 1977, il comune di Pace del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4253/M)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 luglio 1977, il comune di Roccafiorita (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.208.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4254/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 luglio 1977, il comune di Borgo Pace (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.812.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4263/M)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 luglio 1977, il comune di Pergola (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 139 855.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4265/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a ventisei posti di astronomo negli osservatori astronomici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 26;

Vista la legge 18 marzo 1963, n. 377;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n 580;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19, foglio n. 390, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, al 1° gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 56, foglio n. 38, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, al 1° ottobre 1975;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventisei posti di astronomo (parametro 243), nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

1) laurea in matematica;

2) laurea in fisica;

3) laurea in fisica-matematica;

4) laurea in ingegneria;

5) laurea in discipline nautiche;

6) laurea in astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal seguente art. 3, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite di età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi personale non docente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *B*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio e le lingue straniere di cui abbiano conoscenza;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Le domande devono essere corredate dai titoli che gli aspiranti ritengono utili presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine indicato nel primo comma del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Titoli e prove di esame

Il concorso è per titoli ed esami.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso.

Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 % del totale dei punti. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire e consisteranno in due prove, di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrata da uno o più esperimenti o esercizi pratici e grafici vertenti sul programma allegato (allegato *A*). I candidati dovranno, inoltre, dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere, così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

Il giorno 15 dicembre 1977 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il diario della prova scritta con l'indicazione del giorno, del mese e del luogo in cui la medesima si svolgerà.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, e composta di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori degli osservatori e i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e due fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materie affini, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Art. 6.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi personale non docente, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 8 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o a far pervenire a questo Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale o copia notarile del titolo di studio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro i quali subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti, saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici (parametro 243) previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti. Il periodo di prova ha la durata di due anni.

Art. 10.

Rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1977
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 388

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Astronomia sferica e di posizione.

Coordinate astronomiche.
Tempo rotazionale e tempo delle effemeridi. Unità di misura e determinazione astronomica del tempo. Calendari.
Dimensioni e forma della Terra. Determinazione delle coordinate terrestri.
Fenomeni che alterano le coordinate apparenti degli astri (rifrazione, parallasse annua e diurna, aberrazione, precessione e nutazione).
Eclissi di Sole, di Luna e occultazioni. Loro previsione.
Determinazione dell'ascensione retta e della declinazione. Riduzione delle osservazioni all'equatore e all'equinozio medi.
Cataloghi stellari. Costanti astronomiche fondamentali.

Astronomia teorica e meccanica celeste.

Problema dei due corpi.
Metodi per determinare l'unità astronomica di distanza.
Problema dei tre corpi e teoria delle perturbazioni (cenni).
Posizioni geocentriche ed eliocentriche degli astri del sistema solare e loro elementi orbitali.
Rotazione degli astri, con particolare riguardo alla rotazione terrestre.
Struttura e caratteristiche del sistema solare.
Orbite delle stelle doppie (visuali, spettroscopiche, fotometriche).
Distribuzione delle stelle sulla sfera celeste. Coordinate galattiche.
Conteggi stellari.
Funzione di luminosità. Densità numeriche stellari. Equazioni fondamentali della statistica stellare.
Parallassi della stella (trigonometriche, dinamiche, statistiche, etc.).
Moti propri stellari. Moto del Sole fra le stelle. Local Standard of Rest.
Struttura e dinamica del sistema galattico.

Astrofisica.

Magnitudini stellari e sistemi fotometrici.
Caratteristiche fisiche delle stelle (massa, luminosità, diametro, temperatura, pressione, densità, etc.).
Criteri di classificazione e interpretazione degli spettri stellari.
Modelli e analisi quantitativa delle atmosfere stellari.
Diagramma di H-R e diagrammi (B-V, V) e (U-B, B-V). Parallassi spettroscopiche. Popolazioni stellari.
Stelle variabili.
Ammassi e associazioni stellari.
Misura della radiazione solare. Fenomenologia e fisica degli strati esterni del Sole. Ciclo di attività. Cenni di elettrodinamica solare.
Costituzione interna delle stelle e origine dell'energia stellare.
Relazione massa-luminosità.
Materia interstellare. Nubi cosmiche.
Evoluzione stellare.
Galassie esterne e loro classificazione. Radiosorgenti. Quasar.
Cenni sulle teorie cosmologiche.

Tecnologie astronomiche.

Elementi di ottica astronomica. Rifrattori e riflettori. Telescopi tipo Schmidt. Radio-Telescopi. Loro prestazioni.
Influenza dell'atmosfera terrestre sulle misure astrofisiche. Osservazioni spaziali.
Analisi della radiazione. Spettrografi e loro prestazioni. Filtri interferenziali.
Elaborazione della informazione. Quanto-recettori (occhio, emulsione fotografica, fotocellula e suoi derivati) e termo recettori.
Strumenti ausiliari (micrometri, interferometri, fotometri) e di laboratorio, per la riduzione delle lastre (comparatori, misuratori di coordinate, etc.).

Si precisa che il candidato deve essere sufficientemente preparato su tutte e quattro le parti sopra riportate e deve indicarne almeno due (di cui una almeno deve essere la seconda o la terza) sulle quali dichiari di avere una preparazione approfondita. Il programma suddetto vale tanto per la prova orale, quanto per quella scritta, quanto, infine, per l'eventuale prova integrativa.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a ventisei posti di astronomo (parametro 243) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici, concorso indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1977, registro n. 75, foglio n. 388, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1977.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . e di conoscere le seguenti lingue straniere: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .;

9) di essere dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, il certificato previsto dall'art. 3, terzultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri e il cognome del marito.
(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.
(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).
(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.
(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.
(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.
(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(8170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento a trentuno segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle seguenti segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica:

Provincia di Agrigento:
Sciacca.

Provincia di Bari:
Noicattaro - Putignano.

Provincia di Brescia:
Chiari.

Provincia di Caltanissetta:
S. Cataldo.

Provincia di Caserta:
Capua - Casal di Principe - Mondragone.

Provincia di Catania:
Caltagirone.

Provincia di Cosenza:
S. Giovanni in Fiore.

Provincia di Enna:
Agira - Piazza Armerina.

Provincia di Ferrara:
Argenta - Codigoro.

Provincia di Lecce:
Galatone - Nardò - Trepuzzi.

Provincia di Milano:
Corbetta.

Provincia di Napoli:
Afragola - Somma Vesuviana - Torre Annunziata.

Provincia di Novara:
Trecate.

Provincia di Palermo:
Misilmeri.

Provincia di Pisa:
Volterra.

Provincia di Potenza:
Lavello.

Provincia di Rovigo:
Porto Tolle.

Provincia di Taranto:
Ginosa.

Provincia di Trapani:
Paceco.

Provincia di Treviso:
Villorba.

Provincia di Venezia:
Caorle - Spinea.

Art. 2.

A detto concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari generali di 2ª classe i quali abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio alla data del presente bando.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta in carta da bollo da L. 1.500, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Nella domanda devono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.
Alla domanda vanno allegati:
a) i documenti che il candidato ritiene di produrre nel proprio interesse (diploma di laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, avvocato, notaio, diplomi dei corsi di perfezionamento per segretari comunali, attestazioni di servizi prestati in qualità di reggente o di supplente o con incarichi vari, pubblicazioni, ecc.);
b) elenco descrittivo di tutti i titoli esibiti, compilato con la massima cura e precisione su apposito modulo in distribuzione presso le prefetture.

Art. 5.

Le assegnazioni dei vincitori alle singole sedi messe a concorso saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. A parità di merito ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità, stabilita a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

La graduatoria avrà validità di quarantacinque giorni.

Roma, addì 29 luglio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(8419)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Vigevano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Vigevano;
Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso modificato con decreto ministeriale in data 27 maggio 1977;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Vigevano nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2.	Di Stilo Rocco Orlando	»	90,110	»
3.	Martino Arcadio	»	86,189	»
4.	Marassi Fulvio	»	85,782	»
5.	Avolio Raffaele	»	83,000	»
6.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
7.	Pacifici Luigi	»	80,127	»
8.	Zaccardi Leonzio	»	80,018	»
9.	Bartalena Valentino	»	78,594	»
10.	Porcile Luciano	»	78,000	»
11.	Giglio Francesco	»	77,575	»
12.	Campi Paolo	»	77,412	»
13.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
14.	Florio Pietro	»	77,193	»
15.	De Pascale Mario	»	77,018	»
16.	Marrapodi Luigi	»	75,806	»
17.	Travaglini Giuseppe	»	75,770	»
18.	Lauletta Angelo	»	75,454	»
19.	Tarella Domenico	»	75,313	»
20.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
21.	Coco Vincenzo	»	75,071	»
22.	Lagorio Briano	»	74,500	»
23.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
24.	Conte Antonio	»	73,835	»
25.	Mazzella Claudio	»	73,313	»
26.	Bertoni Peppino	»	71,746	»
27.	Filippi Davide	»	71,275	»
28.	Carusi Agostino	»	71,109	»
29.	Ferrari Pietro	»	70,796	»
30.	Labriola Antonio	»	70,350	»
31.	Amorese Arturo	»	70,232	»
32.	Mazzini Libero	»	70,189	»
33.	Boninsegna Gilberto	»	70,000	»
34.	Ricotta Giovanni	»	69,825	»
35.	Circosta Lorenzo	»	69,676	»
36.	Di Gilio Vito	»	69,603	»
37.	Armocida Elio	»	69,556	»
38.	Sanna Francesco	»	69,077	»
39.	Alfano Antonio	»	68,947	»
40.	Recchia Ezio	»	68,927	»
41.	Pompeo Luigi	»	68,650	»
42.	Cresta Primo	»	68,588	»
43.	Sorbo Giuseppe	»	68,476	»
44.	Silvestri Leonardo	»	67,960	»
45.	Patriarca Emilio	»	67,933	»
46.	Visone Aniello	»	67,845	»
47.	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
48.	Perfetti Luigi	»	67,627	»
49.	Stenghele Giuseppe	»	67,462	»
50.	Bianchini Virginio	»	66,984	»
51.	Mangione Francesco	»	66,595	»
52.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
53.	Liberti Gennaro	»	66,408	»
54.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
55.	Passaretti Umberto	»	66,360	»
56.	Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
57.	Marcucci Pasquale	»	66,220	»
58.	Colavolpe Antonio	»	65,837	»
59.	Mita Antonio	»	65,791	»
60.	Bondioni Pietro	»	65,752	»
61.	Falciglia Antonino	»	65,652	»
62.	Bova Antonino	»	65,400	»
63.	Belleri Giacomo	»	65,293	»
64.	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	64,832	»
65.	Monti Giovanni	»	64,816	»
66.	Zagordo Cosimo	»	64,778	»
67.	Bartalena Piero	»	64,639	»
68.	Ridolfo Francesco	»	64,592	»
69.	Pesente Elio	»	64,576	»
70.	Onofri Ermanno	»	64,382	»
71.	Bellotoma Giovanni	punti	63,899	su 132
72.	Frisullo Vincenzo	»	63,536	»
73.	D'Ignazio Pasquale	»	63,348	»
74.	Trullo Antonio	»	63,032	»
75.	Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
76.	Marconi Giuseppe	»	62,472	»
77.	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
78.	Faillace Peppino	»	61,926	»
79.	Garofalo Alfonso	»	61,839	»
80.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
81.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
82.	Tosolini Renzo	»	61,132	»
83.	Ruglioni Otello	»	61,119	»
84.	Trotta Carmine	»	61,060	»
85.	Molinaroli Felice	»	60,620	»
86.	Fenu Italo	»	60,190	»
87.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
88.	Gammaldi Mario	»	59,600	»
89.	Sancilio Cosmo	»	59,073	»
90.	Ceola Mario	»	58,862	»
91.	Zaffanella Aldo	»	58,538	»
92.	Faedda Silvio	»	58,000	»
93.	Saladino Giovanni	»	57,932	»
94.	Magoni Beniamino	»	57,599	»
95.	Ipprio Ilario	»	57,480	»
96.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
97.	Camporesi Vittorio	»	57,466	»
98.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
99.	Malanga Lorenzo	»	57,000	»
100.	Mura Francesco	»	56,822	»
101.	Tinti Geltrudino	»	56,766	»
102.	Santoro Pasquale	»	56,760	»
103.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
104.	Patriarca Mario	»	56,520	»
105.	Graziani Franco	»	55,866	»
106.	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
107.	Abatecola Giovanni	»	55,545	»
108.	Ladogana Raffaele	»	55,532	»
109.	Caccavale Antonio	»	55,269	»
110.	Glori Italico	»	54,280	»
111.	Sanna Pio	»	53,766	»
112.	Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
113.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
114.	Tumeo Giuseppe	»	52,998	»
115.	Scrudato Salvatore	»	52,132	»
116.	Spiezia Giovanni	»	51,866	»
117.	Goria Marziale	»	50,472	»
118.	Aloi Enrico	»	50,020	»
119.	Tozzi Giuseppe	»	49,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7805)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(8379)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario cardiologo;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto della divisione di dermatologia;
un posto di aiuto del servizio di emodialisi;
un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(8378)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE « F. ANGELINI » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo addetto al servizio di radiodiagnostica e medicina nucleare;
un posto di direttore di farmacia (livello 12°).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(8380)

OSPEDALE CIVILE « P. DETTORI » DI TEMPIO PAUSANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(8381)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(8382)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772100)